



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK

Sektion Recht

Risultato della procedura di consultazione

Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari (revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA])

giugno 2007

Indice

RISULTATO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	1
Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari (revisione parziale della legge sull'organizzazione del governo e dell'Amministrazione ([LOGA]).....	1
Indice	2
Abbreviazioni.....	3
1. Situazione iniziale.....	5
2. Partecipazione alla procedura di consultazione	6
3. Risultati della procedura di consultazione.....	7
3.1 Valutazione globale	7
3.2 Consulenza esterna (art. 57 cpv. 1 LOGA).....	9
3.3 Scopo (Art. 57a AP-LOGA)	9
3.4 Condizioni (Art. 57b AP-LOGA)	10
3.5 Istituzione (Art. 57c AP-LOGA)	12
3.6 Valutazione (Art. 57d AP-LOGA).....	13
3.7 Composizione (Art. 57e AP-LOGA)	13
3.8 Indicazione delle relazioni d'interesse (Art. 57f AP-LOGA).....	14
3.9 Indennità (Art. 57g AP-LOGA).....	14
3.10 Ulteriore proposta	15

Abbreviazioni

Cantoni

ZH	Cantone di Zurigo
BE	Cantone di Berna
LU	Cantone di Lucerna
UR	Cantone di Uri
SZ	Cantone di Svitto
OW	Cantone di Obvaldo
NW	Cantone di Nidvaldo
GL	Cantone di Glarona
ZG	Cantone di Zugo
FR	Cantone di Friburgo
SO	Cantone di Soletta
BS	Cantone di Basilea Città
BL	Cantone di Basilea Campagna
SH	Cantone di Sciaffusa
AR	Cantone di Appenzello Esterno
AI	Cantone di Appenzello Interno
SG	Cantone di San Gallo
GR	Cantone dei Grigioni
AG	Cantone di Argovia
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone del Ticino
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
NE	Cantone di Neuchâtel
GE	Cantone di Ginevra
JU	Cantone del Giura
CGC	Conferenza dei Governi cantonali

Partiti

PPD	Partito popolare democratico svizzero
PLR	Partito liberale-radical svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro
PCS	Partito cristiano sociale
I Verdi	Partito ecologista svizzero
PLS	Partito liberale svizzero

Associazioni mantello nazionali dei comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS	Associazione dei comuni svizzeri
UCS	Unione delle città svizzere
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna

Risultato della procedura di consultazione

Associazioni mantello nazionali dell'economia

ES	économie suisse Federazione delle imprese svizzere
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio

Altri partecipanti alla consultazione

FSDP	Federazione svizzera delle donne protestanti
CFMS	Commissione federale dei monumenti storici
CFQF	Commissione federale per le questioni femminili
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FSP	Fondo svizzero per il paesaggio
FRC	Fédération romande des consommateurs
H +	Gli Ospedali Svizzeri
HEV	Hauseigentümerversband
HS	hotelleriesuisse
Pro N	Pro Natura
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
FP	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
SMEM	SWISSMEM
FST	Federazione svizzera del turismo
TCS	Touring Club Svizzero
UNI GE	Università di Ginevra

Altre abbreviazioni

FF	Foglio federale
Cost.	Costituzione federale del 18 dicembre 1998, RS 101
AP-LOGA	Avamprogetto di revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione concernente la riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari (progetto per la consultazione).
Ordinanza sulle commissioni	Ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione, RS 172.31
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010
LCo	Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione, RS 172.061
OCo	Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione, RS 172.061.1

1. Situazione iniziale

Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di svolgere una procedura di consultazione relativa alla riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari (revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

In seguito alla decisione del Consiglio federale, i documenti relativi alla procedura di consultazione sono stati pubblicati sulla homepage della Cancelleria federale e sono stati inviati per posta ai destinatari permanenti e alle cerchie interessate. Il 12 dicembre 2006 è stato notificato l'avvio della procedura di consultazione (FF 2006 8759). Il termine di scadenza era fissato al 15 marzo 2007.

2. Partecipazione alla procedura di consultazione

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione informa su tutti i pareri pervenuti, riassumendo i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore (art. 20 cpv. 1 OCo).

Oltre ai destinatari permanenti conformemente all'articolo 4 capoverso 2 lettere a-d LCo, sono state invitate ad esprimersi altre organizzazioni e persone.

Complessivamente sono pervenuti 57 pareri:

- 25 Cantoni¹,
- 6 Partiti²,
- 8 Associazioni mantello a livello nazionale³,
- 18 altre organizzazioni⁴, fra cui 5 commissioni extraparlamentari⁵.

Due destinatari⁶ hanno esplicitamente rinunciato ad esprimersi.

¹ ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU.

² PPD, PLR, UDC, PCS, I VERDI, PLS.

³ ACS, UCS, SAB, ES, USI, USC, USS, SIC.

⁴ FSDP, CFMS, CFQF, CFGI, CFNP, FER, FSP, FRC, H+, HEV, HS, PRO N, USAM, FP, SMEM, FST, TCS, UNI GE.

⁵ CFMS, CFQF, CFGI, CFNP, FSP.

⁶ SZ, PS.

3. Risultati della procedura di consultazione

3.1 Valutazione globale

a. *Compendio*

38 pareri⁷ comprendono una valutazione globale. La stragrande maggioranza⁸ (35) valuta positivamente il progetto. Due Cantoni⁹ formulano delle riserve per quanto concerne il ruolo delle commissioni extraparlamentari quale elemento della democrazia partecipativa. Un Partito¹⁰ vorrebbe invece che si rimetta in discussione la necessità delle commissioni parlamentari, ritenendo pertanto insufficiente la portata del progetto.

In particolare sono considerati positivamente lo snellimento del sistema commissionale e la verifica periodica delle singole commissioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 57d AP-LOGA. Ha altresì suscitato pareri positivi la pubblicazione delle relazioni d'interesse e delle indennità dei membri delle commissioni.

Le critiche hanno interessato la correlazione fra le commissioni extraparlamentari e la procedura di consultazione di cui all'articolo 57b capoverso 2 lettera b AP-LOGA e il fatto che la rappresentanza regionale non sia stata menzionata espressamente nell'articolo 57e capoverso 2 AP-LOGA fra i criteri per la composizione delle commissioni.

b. *Obiettivi della riorganizzazione*

Fra i 31 pareri¹¹ che sostengono esplicitamente gli obiettivi della riorganizzazione (rafforzamento della direzione politica, snellimento durevole del sistema commissionale, sussidiarietà, trasparenza, snellimento della legislazione) una forte maggioranza¹² (29) appoggia apertamente l'orientamento del progetto. Secondo 2 commissioni extraparlamentari¹³ la revisione si concentrerebbe invece eccessivamente sulla soppressione di commissioni.

In quattro pareri¹⁴ si esprime il timore che, se applicate con eccessivo rigore, le soppressioni di commissioni extraparlamentari possano condurre a un aumento di lavoro per l'Amministrazione federale o a un aumento di mandati peritali.

⁷ ZH, LU, UR, OW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, NE, GE, JU, PPD, UDC, I VERDI, PLS, ACS, UCS, SAB, ES, USC, CFMS, CFQF, CFNP, FRC, HEV, Pro N, USAM, SMEM, TCS, UNI GE.

⁸ ZH, LU, UR, OW, GL, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, NE, GE, JU, PPD, I VERDI, PLS, ACS, UCS, SAB, ES, USC, CFMS, CFQF, CFNP, FRC, HEV, Pro N, USAM, SMEM, TCS, UNI GE

⁹ FR, GR.

¹⁰ UDC.

¹¹ ZH, BE, OW, ZG, SO, BL, SH, AI, SG, GR, TI, NE, GE, JU, PPD, PLR, PCS, PLS, ACS, UCS, SAB, ES, USI, USC, SIC, CFQF, CFGI, FRC, HEV, USAM, TCS.

¹² ZH, BE, OW, ZG, SO, BL, SH, AI, SG, GR, TI, NE, GE, JU, PPD, PLR, PCS, PLS, ACS, UCS, SAB, ES, USI, USC, SIC, FRC, HEV, USAM, TCS.

¹³ CFQF, CFGI.

¹⁴ PCS, PLS, FER, FRC.

Risultato della procedura di consultazione

La sussidiarietà delle commissioni extraparlamentari rispetto alla procedura di consultazione - conformemente all'avamprogetto posto in consultazione - è stata perlopiù criticata, segnatamente da parte dei Cantoni. Al proposito si rinvia ai commenti relativi all'articolo 57b capoverso 2 lettera b AP-LOGA.

Tredici partecipanti alla consultazione¹⁵ evidenziano l'importanza delle commissioni parlamentari quale elemento della democrazia partecipativa e quale anello di congiunzione fra le autorità e la società civile, nonché fra la Confederazione e i Cantoni. Tre di essi¹⁶ propongono di esaminare nuove forme di democrazia partecipativa.

I pareri divergono in merito al proposito, formulato nell'avamprogetto posto in consultazione, che il Consiglio federale si avvalga maggiormente della facoltà conferitagli dall'articolo 8 LOGA di sopprimere commissioni parlamentari. Un partecipante¹⁷ approva esplicitamente questo modo di procedere, mentre altri tre¹⁸ esprimono delle riserve, soprattutto per quanto concerne le commissioni extraparlamentari previste dalla legge.

I commenti¹⁹ relativi alla soppressione di commissioni parlamentari decisa dal Consiglio federale il 29 novembre 2006 non vengono esaminati. Di fatto, la questione è stata di proposito esclusa dall'oggetto posto in consultazione, poiché rappresenta una decisione del Consiglio federale in materia di gestione.

c. Normativa a livello di legge

Soltanto quattro partecipanti si sono espressi in modo esplicito sulla necessità di un nuovo ordinamento, di cui tre²⁰ sono favorevoli e uno²¹ non lo ritiene indispensabile

Per quanto concerne la questione dell'atto che meglio si presta ad accogliere la normativa (LOGA) sono pervenuti sette pareri positivi²². Cinque partecipanti si sono inoltre detti favorevoli a un'"elevazione" delle disposizioni dal livello di ordinanza a quello di legge²³.

d. Disposizioni esecutive a livello di ordinanza

Nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla riorganizzazione del sistema commissionale, due partecipanti²⁴ hanno espressamente chiesto di poter prendere posizione anche in relazione alla prevista ordinanza.

¹⁵ BE, FR, BL, AG, PCS, I VERDI, PLS, SIC, FSDP, CFQF, FER, FRC, Pro N.

¹⁶ I VERDI, SIC, Pro N.

¹⁷ HEV,

¹⁸ ZH, BE, USI.

¹⁹ ZH, FR, JU, UDC, PCS, I VERDI, ACS, UCS, SAB, ES, USC, USS, SIC, CFQF, CFG, FER, FSP, HS, FP, SMEM, FST, TCS.

²⁰ BL, ES, CFQF.

²¹ USS.

²² BE, GL, JU, UCS, SIC, HEV, USAM.

²³ SO, AG, NE, ES, CFQF.

²⁴ GR, SAB.

Risultato della procedura di consultazione

In undici pareri²⁵ è stata rilevata la necessità di intervenire in merito alla scelta dei membri delle commissioni e di disciplinare più chiaramente la procedura di nomina delle commissioni parlamentari nella OLOGA; in particolare occorre prevedere che la nomina dei membri cantonali presupponga la designazione da parte del Cantone. Due Cantoni²⁶ chiedono che tale principio sia sancito dalla legge (cfr. n. 3.7 qui di seguito).

Un Cantone²⁷ evidenzia come sia importante che l'esecuzione spetti ai dipartimenti e uffici.

Qui di seguito sono presentati i pareri relativi alle singole disposizioni dell'oggetto in consultazione, secondo l'ordine di successione degli articoli.

3.2 Consulenza esterna (art. 57 cpv. 1 LOGA)

Due pareri²⁸ si rifanno al «Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-GS) relativo al ricorso delle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale: portata, concorrenza»²⁹ e sostengono le sue conclusioni. Un partecipante³⁰ chiede esplicitamente che siano fissati criteri chiari - analogamente a quanto previsto dall'articolo 57e AP-LOGA - per la scelta di esperti esterni.

Un Cantone³¹ solleva la questione se - tenendo conto dell'articolo 164 Cost. - non sia necessario istituire la necessaria base giuridica anche per il ricorso a consulenti esterni.

3.3 Scopo (Art. 57a AP-LOGA)

a. Valutazione globale

Nessuno contesta la proposta di riprendere nella LOGA un articolo sullo scopo. Sette Cantoni³² ravvisano una discrepanza fra il testo della norma e le spiegazioni in merito. Per tre Cantoni³³ la formulazione dell'articolo è quindi troppo restrittiva.

2 commissioni parlamentari³⁴ si sono occupate del fatto che le commissioni extraparlamentari sono considerate quali unità amministrative decentralizzate. Hanno chiesto che venga chiarita la loro posizione in merito alle consultazioni degli uffici all'interno dell'Amministrazione.

²⁵ NW, GL, ZG, FR, BL, SH, GR, AG, VD, UCS, SAB.

²⁶ FR, VD.

²⁷ AI.

²⁸ PLR, TCS.

²⁹ Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 13 ottobre 2006 (FF 2007 1525 segg.).

³⁰ TCS.

³¹ FR.

³² NW, GL, FR, BL, GR, AG, VD.

³³ BL, GR, VD.

³⁴ CFMS, CFNP.

Risultato della procedura di consultazione

b. Consulenza permanente del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale (cpv. 1)

Due pareri³⁵ rilevano che non sono contemplate le commissioni non permanenti (ad hoc).

Una commissione parlamentare³⁶ chiede che l'articolo sullo scopo menzioni esplicitamente che i membri delle commissioni non siano tenuti a seguire istruzioni, conformemente a quanto scaturisce, ma solo indirettamente, dall'articolo 57 capoverso 1 lettera c.

c. Competenza decisionale (cpv. 2)

Un Cantone³⁷ ritiene che il termine adottato di "legge federale" sia troppo restrittivo, prediligendo il termine di "base legale", al fine di comprendere anche le norme emanate dal Consiglio federale.

Un Partito³⁸ ritiene che le commissioni parlamentari debbano avere soltanto una funzione consultiva.

3.4 Condizioni (Art. 57b AP-LOGA)

a. Valutazione globale

Quattro pareri³⁹ sostengono senza riserve la nuova disposizione. Numerosi Cantoni valutano invece negativamente il rapporto fra le commissioni extraparlamentari e il diritto della Confederazione in materia di procedura di consultazione (cfr. lett. b di seguito). Tre pareri⁴⁰ raccomandano - per motivi legati alla tecnica legislativa - di invertire i capoversi 1 e 2.

b. Formulazione negativa (cpv. 1)

Un Partito⁴¹ auspica un ulteriore inasprimento del primato dell'adempimento dei compiti da parte della Confederazione e propone di introdurre nel capoverso 1 la seguente precisazione: "I compiti della Confederazione devono anzitutto essere svolti dall'Amministrazione federale." Due pareri⁴² ritengono invece che la formulazione abbia una funzione meramente declamatoria e propongono pertanto di semplicemente stralciarla. Inoltre la disposizione conferirebbe al Consiglio federale un eccessivo margine d'apprezzamento per sopprimere commissioni.

³⁵ FSP, SMEM.

³⁶ CFMS.

³⁷ FR.

³⁸ UDC.

³⁹ PLR, PCS, SAB, SIC.

⁴⁰ USI, SIC, CFMS.

⁴¹ UDC.

⁴² I VERDI, Pro N.

Risultato della procedura di consultazione

In quattro pareri⁴³ si chiede che il Consiglio federale sia più moderato nell'istituzione di commissioni parlamentari, mentre altri tre pareri⁴⁴ chiedono che la prassi in questo ambito non sia troppo restrittiva.

c. Formulazione positiva (cpv. 2 lett. a-c)

Tre Cantoni⁴⁵ ritengono che i criteri scelti non siano sufficientemente chiari da garantire un inasprimento durevole del sistema commissionale.

Lettera a: nessuna osservazione.

Lettera b: 13 Cantoni⁴⁶ – riprendendo una proposta della CGC - e un'associazione mantello⁴⁷ chiedono di stralciare il passaggio "... non ottenibile mediante una procedura di consultazione". In particolare respingono la correlazione fra i diritti di partecipazione delle commissioni extraparlamentari e i diritti di partecipazione nell'ambito della procedura di consultazione. Nei casi in cui si riveli opportuno coinvolgere precocemente i Cantoni, deve ancora essere possibile istituire una commissione extraparlamentare, indipendentemente dal fatto che venga svolta una procedura di consultazione. In questo ambito, diversi pareri⁴⁸ criticano l'intenzione espressa nel rapporto esplicativo di fare un uso maggiore della procedura di consultazione, riducendo di conseguenza il ricorso alle commissioni extraparlamentari (cfr. n. 1.1 e 3.1); al proposito 11 Cantoni⁴⁹ osservano che la Costituzione federale (art. 45 e 55) conferisce ai Cantoni ampi diritti di partecipazione al processo decisionale della Confederazione, che vanno al di là della partecipazione alle procedure di consultazione. Tre pareri⁵⁰ hanno invece accolto favorevolmente la proposta di accordare la preminenza alla procedura di consultazione.

Un'associazione mantello⁵¹ chiede di stralciare tutta la lettera b, osservando che le commissioni parlamentari non possono né sostituire il coinvolgimento precoce dei Cantoni né la procedura di consultazione. È inoltre scettico nei confronti di quanto esposto nel numero 3.1, secondo cui gli uffici federali o le organizzazioni private possono assumere i compiti delle commissioni. Secondo l'associazione, questo potrebbe tutt'al più avvenire in singoli casi motivati e prettamente tecnici.

Un'altra associazione mantello⁵² considera che la lettera b sia troppo incentrata sul processo legislativo e osserva che le commissioni parlamentari devono anche partecipare all'esecuzione delle leggi. Il testo dovrebbe quindi tenere conto anche di questo compito.

Lettera c: nessuna osservazione.

⁴³ PLR, UDC, USC, USAM.

⁴⁴ PCS, I VERDI, Pro N.

⁴⁵ NW, BL, SH.

⁴⁶ BE, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, GR, AG, VD, VS.

⁴⁷ USS.

⁴⁸ BE, NW, GL, ZG, FR, BL, SH, GR, AG, VD, VS, NE, JU, PCS, I VERDI, USS, SIC, FSDP, Pro N. In diese Richtung auch UCS.

⁴⁹ BE, NW, GL, ZG, BL, SH, GR, AG, VD, VS, NE.

⁵⁰ ZH, ACS, SAB.

⁵¹ USS.

⁵² USI.

Risultato della procedura di consultazione

d. Altre proposte

Due pareri⁵³ chiedono che venga inserita un'ulteriore lettera dal tenore seguente: "contribuisca considerevolmente a ridurre problemi sociali di lunga data". In tal modo, si conferisce una base giuridica alle commissioni extraparlamentari che già oggi svolgono attività utili.

3.5 Istituzione (Art. 57c AP-LOGA)

a. Valutazione globale

Sostanzialmente, nessuno contesta la disposizione. I pareri concernono unicamente il capoverso 1.

b. Organo di elezione dei membri delle commissioni extraparlamentari (cpv. 1)

Riguardo a questa disposizione, hanno espresso un parere esplicito sette partecipanti⁵⁴. I commenti sono prevalentemente positivi, anche se sono stati proposti un complemento e una modifica.

Due pareri⁵⁵ chiedono che i membri delle commissioni extraparlamentari siano per quanto possibile eletti dal Consiglio federale e che la legge sancisca chiaramente la competenza del Consiglio federale di istituire commissioni incaricate di adempiere compiti di grande importanza economica, sociale o politica.

Un Partito⁵⁶ chiede che le commissioni parlamentari siano istituite esclusivamente dal Consiglio federale e che dal profilo organizzativo siano subordinate alla Cancelleria.

c. Altre proposte

Un'associazione mantello⁵⁷ osserva che occorre decidere dell'istituzione e dei compiti di una commissione parlamentare prima della nomina dei membri e chiede di disciplinare anche queste competenze.

⁵³ I VERDI, Pro N.

⁵⁴ PLR, UDC, SAB, USS, USI, SIC, TCS.

⁵⁵ PLR, TCS.

⁵⁶ UDC.

⁵⁷ USI.

Risultato della procedura di consultazione

3.6 Valutazione (Art. 57d AP-LOGA)

La maggior parte dei pareri pervenuti riguardo a questo articolo si limitano ad approvare l'obbligo di valutazione⁵⁸.

Un Partito⁵⁹ afferma che la disposizione deve essere interpretata con benevolenza e che una commissione può essere sciolta soltanto se altre organizzazioni o persone sono in grado di assumerne i compiti per un lungo periodo.

Una commissione parlamentare⁶⁰ osserva che l'articolo 57d AP-LOGA prescrive una verifica quadriennale, mentre il Fondo Svizzero per il Paesaggio è istituito dal Parlamento per un periodo di dieci anni.

3.7 Composizione (Art. 57e AP-LOGA)

a. Valutazione globale

I pareri si sono concentrati sulla riduzione da 20 a 15 del numero massimo di membri (cpv. 1), ma soprattutto sul fatto che le regioni e parti del Paese non sono state menzionate esplicitamente fra i criteri di cui al capoverso 2. Molti Cantoni hanno espresso critiche a quest'ultimo proposito. Per il resto la disposizione non ha sollevato contestazioni.

b. Limite massimo di 15 membri per commissione (cpv. 1)

Otto partecipanti⁶¹ hanno accolto favorevolmente la riduzione a 15 del numero massimo di membri; 2 commissioni extraparlamentari⁶² vorrebbero invece mantenere l'attuale limite di 20.

c. Composizione rappresentativa (cpv. 2)

Quindici Cantoni⁶³ e un'associazione mantello⁶⁴ chiedono di menzionare esplicitamente, come nella normativa vigente, le regioni fra i criteri elencati nel capoverso 2. Il fatto che, secondo il rapporto esplicativo, i "gruppi di interesse" comprendano anche le regioni non è sufficiente per tenere adeguatamente conto dell'equilibrio fra le regioni data la struttura federalistica del nostro Paese.

Tre pareri⁶⁵ evidenziano che occorre conferire la priorità alle conoscenze tecniche necessarie e quindi evitare che siano rappresentati i sessi, i gruppi di età e i gruppi linguistici. Si chiede pertanto una

⁵⁸ AG, NE, PLR, UDC, ES, USI, USC, USS, SIC, FER, USAM.

⁵⁹ PCS.

⁶⁰ FSP.

⁶¹ PLR, UCS, SAB, USI, USS, SIC, FER, USAM.

⁶² CFQF, FSDP.

⁶³ BE, NW, GL, ZG, FR, BS, BL, SH, SG, GR, AG, TI, VD, VS, NE.

⁶⁴ SAB.

⁶⁵ ES, USI, SIC.

Risultato della procedura di consultazione

gestione flessibile dei criteri elencati nel capoverso 2. Un'associazione mantello⁶⁶ chiede al proposito che le competenze tecniche siano espressamente menzionate nell'atto normativo.

Una commissione extraparlamentare⁶⁷ ritiene che la normativa prevista non sia abbastanza incisiva per quanto concerne la rappresentanza dei sessi e propone la seguente modifica: "Nelle commissioni i sessi sono di norma rappresentati in modo paritetico. Qualora ciò non sia possibile a breve termine, gli uomini e le donne devono essere rappresentati almeno al 40 per cento. Le eccezioni vanno motivate per scritto".

Un'associazione mantello⁶⁸ osserva che occorre conferire la priorità alla rappresentanza dei cittadini.

d. Altre proposte

Due Cantoni⁶⁹ chiedono che la procedura di designazione dei membri e la distribuzione dei seggi debba essere disciplinata in modo chiaro nella LOGA, in particolare per quanto concerne il coinvolgimento dei Cantoni nella nomina di membri cantonali delle commissioni.

3.8 Indicazione delle relazioni d'interesse (Art. 57f AP-LOGA)

I pareri espressi su questa norma sono tutti favorevoli all'obbligo di indicare le relazioni di interesse imposto ai membri delle commissioni extraparlamentari⁷⁰.

Un Cantone⁷¹ chiede di sancire nella legge che tale obbligo si applica non solo nei confronti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, ma anche dei cittadini.

Una commissione parlamentare⁷² chiede che l'obbligo di indicare le relazioni d'interesse venga precisato.

Riguardo al capoverso 2 non è pervenuto alcun parere.

3.9 Indennità (Art. 57g AP-LOGA)

La disposizione è perlopiù incontestata. Soltanto due pareri⁷³ esprimono riserve riguardo alla disposizione prevista dal capoverso 1. In particolare si teme che la formulazione scelta dia adito a tagli delle indennità.

⁶⁶ SIC.

⁶⁷ CFQF.

⁶⁸ USS.

⁶⁹ FR, VD.

⁷⁰ FR, PLR, I VERDI, USC, SIC, CFNP, FER, FRC, HEV, Pro N.

⁷¹ ZH.

⁷² CFQF.

⁷³ PLS, FER.

Risultato della procedura di consultazione

Un Partito⁷⁴ chiede che la normativa sia unificata e propone di completare il capoverso 1 nel modo seguente: "I membri delle commissioni extraparlamentari sono indennizzati secondo direttive uniformi. Il Consiglio federale emana tali direttive"

I pareri espressi in merito all'obbligo di indicare le relazioni di interesse di cui al capoverso 2 sono tutti favorevoli⁷⁵.

3.10 Ulteriore proposta

Due pareri⁷⁶ propongono di introdurre un nuovo articolo 57f LOGA intitolato "rendiconto" dal tenore seguente: "Le commissioni rendono conto in internet, mediante brevi riassunti, del lavoro svolto".

⁷⁴ UDC.

⁷⁵ PLR, I VERDI, SAB, USS, SIC, FRC, Pro N.

⁷⁶ I VERDI, Pro N.